

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 1 di 26	Revisione : 01 del 14/09/2017

Indice

1. SCOPO
2. APPLICABILITÀ
3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
 - 3.1 NORMATIVA RISANAMENTO BRUCELLOSI BOVINA
 - 3.2 NORMATIVA ANAGRAFE BOVINA
4. TERMINI E DEFINIZIONI
5. MODALITÀ OPERATIVE
 - 5.1 GENERALITÀ
 - 5.2 PROGRAMMAZIONE
 - 5.3 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO
 - 5.4 ATTIVITÀ IN CASO DI SOSPETTA PRESENZA DI BRUCELLOSI IN AZIENDA
 - 5.5 IMPOSSIBILITÀ AD EFFETTUARE I CONTROLLI O SOSPETTA PRESENZA DI FRODE
 - 5.6 ACCESSO IN STALLA. VIGILANZA E PRELIEVO
 - 5.6.1 OPERAZIONI PRELIMINARI
 - 5.6.2 VIGILANZA
 - 5.6.3 OPERAZIONI DI PRELIEVO
 - 5.7 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI FINO ALL'ARRIVO DELL'ESITO IZS
 - 5.7.1 SUCCESSIVE ATTIVITÀ IN UFFICIO
 - 5.7.2 ARRIVO ESITO IZS
 - 5.8 ALLEVAMENTI UFFICIALMENTE INDENNI O IN QUALIFICA CON ESITO NEGATIVO
 - 5.9 ALLEVAMENTI CON RISULTATO DUBBIO (SAR POSITIVA, FDC NEGATIVA O INCERTEZZE DIAGNOSTICHE)
 - 5.10 ALLEVAMENTO INFETTO
 - 5.10.1 ATTIVITÀ DA EFFETTUARE ENTRO DUE GIORNI LAVORATIVI
 - 5.10.2 ULTERIORI ADEMPIMENTI IN CASO DI SUCCESSIVE POSITIVITÀ IN ALLEVAMENTO GIÀ INFETTO.
 - 5.10.3 MACELLAZIONE ANIMALI INFETTI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI
 - 5.10.4 ADEMPIMENTI IN CASO DI NON RISPETTO TEMPI ABBATTIMENTO O MANCATA COLLABORAZIONE
 - 5.10.5 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI INFETTI
 - 5.10.6 STAMPING OUT
 - 5.10.7 UNITÀ EPIFEMIOLOGICA (CLUSTER)
 - 5.11 CHIUSURA DI UN FOCOLAIO DI BRUCELLOSI OVINA ED EVENTUALE RIPOPOLAMENTO
 - 5.11.1 CHIUSURA FOCOLAIO BRUCELLOSI
 - 5.11.2 RIPOPOLAMENTO
 - 5.12 RIACQUISIZIONE QUALIFICA ALLEVAMENTO UFFICIALMENTE INDENNE DA BRUCELLOSI
 - 5.13 LIQUIDAZIONE INDENNIZZO ANIMALI ABBATTUTI IN OSSEQUIO AI PIANI DI RISANAMENTO
 - 5.13.1 ATTIVITÀ DISTRETTO
 - 5.13.2 ATTIVITÀ SERVIZIO SANITÀ ANIMALE E DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
6. ALLEGATI

Redazione, Convalida ed Approvazione	
Redatto da	Dott. Giuseppe Calogero Capozza
Convalidato da RQ	Dott.ssa Maria Anna Barraco
Approvato dal Responsabile Servizio	Dott. Salvatore Cuffaro

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 2 di 26	Revisione : 01 del 14/09/2017

Sanità Animale		
Adottato dal Direttore DP		Dott. Salvatore Cuffaro
Distribuzione		
<i>N. Copia</i>	<i>Destinatario</i>	
1.	Direttore Servizio10 DASOE	Dott. Antonio Virga ☐ Informatica ☐
2.	Direttore Sanitario IZS Sicilia	Dott. Caracappa Santo ☐ Informatica ☐
3.	Direttore Dipartimento Prevenzione Vet.	Dott. Salvatore Cuffaro Cartacea ☐ Informatica
4.	Responsabile Qualità	Dott. Bartolo Sala Cartacea ☐ Informatica ☐
5.	Direttore Sanità Animale	Dott. Salvatore Cuffaro ☐ Informatica ☐
6.	Direttore SIAOA	Dott. Alfano Lorenzo ☐ Informatica ☐
7.	Direttore SIAPZ	Dr. Izzo Antonio Informatica ☐
8.	Resp. UOS "Anagrafe Zootecnica" e Resp. U.F. SA distretto Bivona	Dr. D'angelo Gerlando ☐ Informatica ☐
9.	Coordinatore dei Servizi Veterinari e Resp. U.F. SA Distretto di Sciacca	Dott.ssa Natalia Cinzia Sciortino ☐ Informatica ☐
10.	Coordinatore dei Servizi Veterinari e Resp. U.F. SA Distretto di Ribera	Dott. Calogero Geraci ☐ Informatica ☐
11.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Bivona	Dott. Salvatore Ciccarello ☐ Informatica ☐
12.	Coordinatore dei Servizi Veterinari e Resp. U.F. SA Distretto Casteltermini	Dott. Carmelo Panepinto ☐ Informatica ☐
13.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Agrigento	Dott. Vincenzo Cappello ☐ Informatica ☐
14.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Canicattì	Dott. Giuseppe Licata ☐ Informatica ☐
15.	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Licata	Dott. Salvatore Pacinella ☐ Informatica ☐
16.	Responsabile U.F. SA Distretto di Agrigento	Dott. Francesco Casà ☐ Informatica ☐
17.	Responsabile U.F. SA Distretto di Canicattì	Dott. Lorenzo Pace ☐ Informatica ☐
18.	Responsabile U.F. SA Distretto di Licata	Dott. Paolo Mulè ☐ Informatica ☐
19.	Tecnico Prevenzione U.O. Vigilanza	Dr. Butticiè Angelo ☐ Informatica ☐
20.	Tecnico Prevenzione U.O. Vigilanza	Dr. Cuttaia Gerardo ☐ Informatica ☐
21.	Tecnico Prevenzione U.O. Vigilanza	Dr. Gallè Calogero ☐ Informatica ☐
22.	Tecnico Prevenzione U.O. Vigilanza	Dr. Ruggeri Salvatore ☐ Informatica ☐
23.	Tecnico Prevenzione U.O. Vigilanza	Dr. Zappulla Angelo ☐ Informatica ☐
24.	Tecnico Prevenzione U.O. Vigilanza	Dr. Avanzato Mario ☐ Informatica ☐
25.	Tecnico Prevenzione U.O. Vigilanza	Dr. Gramaglia Gerlando ☐ Informatica ☐
26.	Tecnico Prevenzione U.O. Vigilanza	Dr. Scichilone Salvatore ☐ Informatica ☐
27.	Dirigente Veterinario Sanità Animale	Dr. Mariano Colletti ☐ Informatica ☐
28.	Dirigente Veterinario Sanità Animale	Dr. Vito Milano ☐ Informatica ☐
29.	Dirigente Veterinario Sanità Animale	Dr. Antonino Di Lucia ☐ Informatica ☐
30.	Dirigente Veterinario Sanità Animale	Dr. Giovanni Comparetto ☐ Informatica ☐
31.	Dirigente Veterinario Sanità Animale	Dr. Calogero G. Capozza ☐ Informatica ☐
32.	Dirigente Veterinario Sanità Animale	Dr. Pio Sciarrotta ☐ Informatica ☐
33.	Dirigente Veterinario Sanità Animale	Dr. Giovanni Sciortino ☐ Informatica ☐
34.	Dirigente Veterinario Sanità Animale	Dr. Antonio Micciché ☐ Informatica ☐

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 3 di 26	Revisione : 0 1 del 14/09/2017

35.	Dirigente Veterinario Sanità Animale	Dr. Antonino Parlapiano	☐ Informatica ☐
36.	Dirigente Veterinario Sanità Animale	Dr. Rosario Perrone	☐ Informatica ☐
37.	Dirigente Veterinario Sanità Animale	Dr. Massimo Vinciguerra	☐ Informatica ☐
38.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Filippo Curreri	☐ Informatica ☐
39.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Giuseppe Caracappa	☐ Informatica ☐
40.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Nino Pendola	☐ Informatica ☐
41.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Gaetano Accardo Palumbo	☐ Informatica ☐
42.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Calogero Gennaro	☐ Informatica ☐
43.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Antonio Pirrera	☐ Informatica ☐
44.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Francesco Matinella	☐ Informatica ☐
45.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Francesco Ferrara	☐ Informatica ☐
46.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Lorella Ciccarello	☐ Informatica ☐
47.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Calogero Taibi	☐ Informatica ☐
48.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Nicola Casà	☐ Informatica ☐
49.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Salvatore Lo Presti	☐ Informatica ☐
50.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Giuseppe Fantauzzo	☐ Informatica ☐
51.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Giuseppe Spicola	☐ Informatica ☐
52.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Salvatore Panarisi	☐ Informatica ☐
53.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Barbara Stanzani	☐ Informatica ☐
54.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Massimiliano Passalacqua	☐ Informatica ☐
55.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Calogero Lentini	☐ Informatica ☐
56.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Massimo Lorgio	☐ Informatica ☐
57.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Bellanca Rosanna	☐ Informatica ☐
58.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Diego Pennisi	☐ Informatica ☐
59.	Veterinario Ambulatoriale Sanità Animale	Dr. Calogero Montante	☐ Informatica ☐

Lista Revisione

Redatta da Dott. Calogero Geraci

Convalidato da RQ

Dott. Bartolo Sala

Approvato dal Responsabile Servizio Sanità Animale

Dr. Salvatore Cuffaro

Approvato dal Direttore DPV

Dott. Salvatore Cuffaro

Rev.	Data	Descrizione modifica
------	------	----------------------

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 4 di 26	Revisione : 01 del 14/09/2017

1	14/09/2017	Adeguamenti legislativi

1. SCOPO

La finalità della presente procedura è definire le modalità operative adottate dal Servizio di Sanità Animale della ASP di Agrigento per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini dalla brucellosi secondo la normativa vigente.

2. APPLICABILITA'

Campo di applicazione sono tutti gli allevamenti bovini e bufalini presenti nel territorio della provincia di Agrigento.

Destinatari della presente procedura sono:

- il Dirigente del Servizio 8 DASOE - Assessorato Regionale Salute
- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione,
- il Direttore servizio sanità animale,
- il Direttore servizio igiene produzione e commercializzazione prodotti lattiero caseari,
- il Direttore del servizio igiene degli alimenti di origine animale,
- il Direttore del servizio igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche,
- i Coordinatori Distrettuali dei servizi veterinari,
- i Dirigenti di Sanità Animale ed i Veterinari Ambulatoriali di Sanità Animale e SIAPZ.,
- Autisti ASP che effettuano il trasporto emosieri dai distretti alla sede centrale e poi all'IZS.

Con la pubblicazione sul sito ASP Agrigento si intende informare anche la popolazione ed in particolare:

- gli allevatori di ovini iscritti nella BDN e presenti sul territorio della provincia di Agrigento,
- i Sindaci dei Comuni della Provincia di Agrigento
- le forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardia Forestale e Guardie Ambientali).

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

3.1 Normativa risanamento brucellosi bovina.

- D.P.R. 08/02/1954 n°320 - Regolamento di Polizia Veterinaria.
- Legge 9 giugno 1964 n. 615 - Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi *modificata da L. 23/1/68 n. 31, L. 1/3/72, n. 42, L. 31/3/1976, n. 124, L. 28/5/81, n. 296, L. 2/6/88, n. 218, DM 22/12/90 e DM 4/6/93.*
- Legge 23 gennaio 1968, n. 33 - Modifiche alla l. 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.
- Legge 28 maggio 1981 n. 296 - Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.
- Legge 2 giugno 1988, n. 218 - Misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 5 di 26	Revisione : 0 1 del 14/09/2017

- **Decreto Ministeriale 28 marzo 1989** - Obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi.
- **Decreto Ministeriale 5 febbraio 1991, n. 84** - Regolamento per la bonifica sanitaria degli allevamenti bufalini dalla brucellosi.
- **O.M. 28 Giugno 1991** - Obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi.
- **Decreto Min. San. 27 agosto 1994, n. 651** - Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini.
- **Decreto 12 agosto 1997, n. 429** - Regolamento recante modificazioni al D.M. 2 luglio 1992, n.453, come modificato dal D.M. 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al D.M. 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e al D.M. 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini.
- **Nota IZS del 17 marzo 1997** - Modalità conferimento emosieri IZS
- **Decreto 23 ottobre 1998** - Disposizioni relative all'eradicazione delle malattie infettive del bestiame.
- **Nota Ministero Sanità del 5/7/99** - Abbattimento sieronegativi.
- **Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196**
- **D.A. 31361 del 17/03/2000** - Misure straordinarie per il controllo della brucellosi e di altre malattie dei ruminanti.
- **Circ. Ministero Sanità 7 gennaio 2000 n.1** - Raccolta dei dati e delle informazioni sull'attuazione dei piani di profilassi della tubercolosi bovina e bufalina, della brucellosi bovina e bufalina, della brucellosi ovi-caprina e della leucosi bovina enzootica.
- **Circolare Regionale del 10 Agosto 2001 n° 1056** - Strategie di intervento per il controllo della brucellosi in Sicilia.
- **D.A. Sanità 5/9/2002** - Flussi per l'IRV
- **D.A. Sanità n. 519 del 12 aprile 2002** - Piano regionale straordinario di controllo delle brucellosi.
- **Nota IRV n. 3585 del 1/07/2003** - Modelli raccolta dati per indagine epidemiologiche.
- **D.A. Sanità n. 3017 del 16/03/2004** - Piano straordinario Brucellosi Bovina nell'area "Monti Nebrodi" con vaccino RB51.
- **D.A. Sanità n. 3949 del 13 agosto 2004** - Sospende a tempo indeterminato l'efficacia dei DA 3016 e 3017 del 16/03/2004.
- **D.A. Sanità n.4143 del 21 ottobre 2004** - Revoca il DA 3949 = ripresa efficacia dei DDAA 3016 e 3017.
- **Circolare Assessorato Sanità 15/11/2004 n.1149** - Linee guida per l'esecuzione dei piani straordinari di controllo ed eradicazione della brucellosi bovina ed ovi-caprina.
- **Nota Min. San. n. 98 del 22/12/2004** - Rettifica decreto 6 ottobre 2004.
- **Nota IRV n. 0190 del 12/01/2005**
- **Circolare Assessorato Sanità 14/02/2005 n. 1161** - Piani straordinari di controllo delle brucellosi bovina ed ovi-caprina.
- **Nota Dip. Prevenzione AUSL n. 1 n. 222 del 31/03/2005** - Documenti da allegare alle richieste di indennità di abbattimento.
- **Ordinanza 14 novembre 2006** - Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
- **Riunione della task force del 14 Marzo 2007** - Chiarimenti e modifiche all'O.M. 14.11.2006.
- **Nota IRV n.2721 del 18.05.2007** - Nulla osta alla macellazione di animali positivi in stabilimenti di macellazione situati al di fuori della Regione, nei casi previsti dall'Art. 10 dell'O.M. 14.11.2006
- **Nota IRV n.6122 del 28.11.2007** - Procedure operative OM 14.11.2006.
- **Decreto Assessoriale n. 1327/2009** - Eradicazione della brucellosi nella regione siciliana. Piano 2009

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 6 di 26	Revisione : 0 1 del 14/09/2017

- Nota Min. Sal. n. DGSA.13691 del 24/07/2009 - Notifica Focolai Malattie Animali - Sistema Informativo Nazionale .
- Ordinanza Ministero Della Salute 9 agosto 2012 - Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
- Nota DSSA n.15440 del 27/03/2012 - Reingresso nei focolai di brucellosi.
- Nota DSSA n.21864 del 03/05/2012 - Annullamento nota di proroga O.M. 14.11.2006 da parte del TAR Lazio .
- Nota Commissario Straordinario ASP1 Agrigento prot. n. 71104 del 25/09/2012 - Delega ai Dirigenti Veterinari alla notifica dei capi positivi .
- Nota Ministero Della Salute 15/11/2012 (Ordinanza Del 9 Agosto 2012 - Chiarimenti)
- Nota Direttore Dipartimento di Prevenzione Veterinario prot. n. 9757 del 21/02/2013 - Modulistica autorizzazione alle aziende zootecniche per il conferimento del latte .
- Direttiva Assessorato alla Salute Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 8 "Sanità Veterinaria" prot./Servizio8 n. 0028752 del 22/03/2013 - Brucellosi : Gestione delle incertezze diagnostiche- Direttive .
- D.D.G. del DASOE - Regione Sicilia del 13 giugno 2013 n. 01185 recante "autorità competente integrazione PRIS 2013"
- D.A del 6 novembre 2013 Misure straordinarie di Polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi , Leucosi e Brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi-caprina.
- Nota Direttore Dipartimento di Prevenzione Veterinario prot. n. 29/Mdpvd del 22/10/2014-Linee guida in presenza di allevamenti abusivi e/o animali senza informazioni sulla catena alimentare.
- Nota Assessorato alla Salute Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 8 "Sanità Veterinaria" prot./Servizio 8 n. 11632 del 06/02/2014 "Brucellosi in Sicilia . Piano di Eradicazione. Obiettivi anno 2014.
- Ordinanza Ministero Della Salute 28 maggio 2015 - Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi .
- Decreto Assessorato alla Salute Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico D.D.G.n.1507/2016 del 25/08/2016 " Disposizioni per l'autorizzazione degli stampin-out, per la esecuzione di prove genetiche e per la esecuzione del test del gamma-interferon in campo veterinario".
- Nota Direttore Dipartimento di Prevenzione Veterinario prot. 0167828 del 14/10/2016 - Pratiche indennizzi allevatori per abbattimento capi infetti tbc, brucellosi e LEB.
- Ordinanza Ministero Della Salute 6 giugno 2017- Proroga, con modifiche, all'ordinanza 28 maggio 2015,recante -Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica .

3.2 Normativa Anagrafe bovina.

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.
- D. Min. Sal. 23 gennaio 2007 - Modifica degli allegati I, II, III e V del decreto 13 ottobre 2004, recante: «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina».
- Circ. Ministero Sanità 14 agosto 1996 n.11 - Norme tecniche di indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali».

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 7 di 26	Revisione : 0 1 del 14/09/2017

- **Regolamento (CE) N. 494/98 del 27 febbraio 1998** - Modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini
- **Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n.196** - Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
- **Reg. (CE) n. 1760 del 17 luglio 2000** - Istituzione sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n.820/97 del Consiglio
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437** - Modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini.
- **Nota Min.Sanità 28 maggio 2001** - Custodia passaporti degli animali. Disposizioni urgenti.
- **Nota Min. Sanità 7 agosto 2001** - Rilascio passaporti duplicati.
- **D.Min. Sanità 18 luglio 2001** - Modifica allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437.
- **Nota Min. Salute 31 ottobre 2001** - Disposizioni urgenti - D.M. 18 luglio 2001.
- **D. Min. Salute 8 novembre 2001** - Modifica degli allegati II e V al D.P.R. 19 ottobre 2000, n.437, regolamento recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini.
- **D.Min. Salute 31 gennaio 2002** - Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina.
- **D. Min. Pol. Agr. 7 giugno 2002** - Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina.
- **D. L.vo 20 febbraio 2004 n.58** - Sanzioni anagrafe bovina.
- **Reg.n. 911 del 29.04.2004 (CE)** - Applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende.
- **D. Min.San. 13 ottobre 2004** - Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina».
- **Nota IRV n. 483 del 3 maggio 2004** - Decreto legislativo 29/1/2004, n. 58 (destinazione somme sanzioni).
- **Conferenza Stato-Regioni: provvedimento 23 maggio 2005** - Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina.
- **Dec. 28/2006/CE del 18 gennaio 2006** - Proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bovini.
- **Nota Min. Sanità n. 2024 del 20 gennaio 2006** - Anagrafe Bovina. - Decreto 13 ottobre 2004. Manuale operativo - Chiarimenti.
- **Nota Min. Sanità 24 gennaio 2006** - D.M. 13/10/2004: manuale anagrafe. Chiarimenti
- **Decisione Commissione Europea 13 febbraio 2006** - riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati italiana per i bovini.
- **D. Min. Salute 4 maggio 2006** - Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina - Modifica allegato IV.
- **Nota Min. Salute 08 mag 2006** - Furti/smarrimenti capi bovini, marchi auricolari e passaporti. Precisazioni
- **Nota Min. Sal. 13 giugno 2006** - Registrazione Razze Bovine in BDN
- **Nota Min. Sal. 15 giugno 2006** - Decisione della Commissione 2006/28 CE del 18 gennaio 2006 - Indicazioni applicative
- **Nota Min. Sal. 7 luglio 2006** - Nuovo Modello IV.
- **Nota Ministero Della Salute 23/07/2013 (Progetto Pilota Rilascio Passaporto)**
- **Direttiva 2008/73/Ce- Decisione Della Commissione 2009/712/Ce** - Pagine Informative Elenchi Strutture E Laboratori Con Riconoscimento Comunitario
- **Regolamento (Ce) N. 653/2014 - Modifica Al Reg.(Ce) 1760/2000 Per L' Ident. Elettronica Dei Bovini**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 8 di 26	Revisione : 01 del 14/09/2017

- **Regolamento (UE) N.1053/2010**
- **Nota Ministero della Salute n.0002688 del 14/02/2012 (Regolamento (UE) N.1053/2010 Chiarimenti)**
- **D.M. 28 Giugno 2016 Recante Modifica Dell'Allegato Iv Del Dpr 317/1996.**Ulteriori Indicazioni. Scarica PDF
- **Nota Ministero Della Salute 25/01/2016 (Piano Di Gestione Degli Allevamenti Di Bovini Iscritti Ai Libri Genealogici)**

4. TERMINI E DEFINIZIONI

Veterinario Ufficiale (VU): veterinario dipendente dal Ministero della Salute, o dalla regione, o dalle province autonome, o dalle AA.SS.PP., o Veterinario Ambulatoriale formalmente incaricato di partecipare alle operazioni di profilassi. o comunque con rapporto di lavoro con l'ASP di Agrigento

Veterinario responsabile del procedimento: dirigente veterinario dipendente con specifico incarico di responsabile sanità animale delle aziende di un determinato comune.

Responsabile U.F. Sanità Animale distrettuale (RUFSA): responsabile dei procedimenti complessivi di tutta l'attività di sanità animale erogata e di tutte le procedure e gli atti del distretto.

Coordinatore Servizi Sanità Pubblica Veterinaria distrettuali (CSPVd): che avendo il compito di dirigere, coordinare e controllare l'attività che si svolge nel distretto che da egli dipende, deve assicurare l'erogazione di tutte le prestazioni dovute e/o richieste, anche al di fuori della disciplina di appartenenza (per necessità organizzative, eventi straordinari o assenze).

Direttore Servizio Sanità Animale (DSSA): responsabile specialistico tecnico organizzativo del servizio, che ha autonomia tecnico-funzionale ed operativa per lo svolgimento specialistico delle funzioni e compiti propri del Servizio.

Direttore Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale (DSIAOA): responsabile specialistico tecnico organizzativo del servizio, che ha autonomia tecnico-funzionale ed operativa per lo svolgimento specialistico delle funzioni e compiti propri del Servizio.

Direttore Servizio Igiene Allevamenti e Produzione Zootecnica (DSIAPZ): responsabile specialistico tecnico organizzativo del servizio, che ha autonomia tecnico-funzionale ed operativa per lo svolgimento specialistico delle funzioni e compiti propri del Servizio.

Direttore Dipartimento di Prevenzione Veterinario (DDPV): responsabile del DP con compiti delineati nell'atto aziendale e regolamento DP, di direzione e coordinamento dei servizi ed U.O. dipartimentali.

Direttore Servizio DASOE Servizio 8 Assessorato Regionale Salute (DASOE - 8),

Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'area aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese stalle di sosta e mercati.

Allevamento da riproduzione. Allevamento ove avviene la riproduzione degli animali e comunque allevamento diverso da allevamento da ingrasso e stalla di sosta.

Allevamento da ingrasso: allevamento in cui non viene effettuata la riproduzione e sono presenti esclusivamente animali destinati all'ingrasso. Gli animali provenienti dagli allevamenti da ingrasso devono essere destinati esclusivamente al macello.

Stalla di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320, come specificato all'art. 11 del D.Lvo 22 maggio 1999 n.196, Art.7 Ordinanza M.S. 09/08/2012, e Art.6 Ordinanza Ministeriale 28/05/2015, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro trenta giorni dall'acquisto termine massimo di permanenza oltre il quale scatta

DIPARTIMENTO	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
DI PREVENZIONE	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
A.S.P. Agrigento	Pagina 9 di 26	Revisione : 0 1 del 14/09/2017

la sanzione Art. 13 O.M. 9/08/2012; ai fini dei controlli, sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall'indirizzo produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla stalla di sosta.

Detentore : qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, di animali.

Allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne (U.I.) : allevamento che soddisfa le condizioni del D.M. 27 Agosto 1994 n° 651 capitolo V art. 13 (allevamento non sottoposto a vaccinazione con Buck 19).

Allevamento bovino o bufalino indenne : allevamento che soddisfa le condizioni del D.M. 27 Agosto 1994 n°651 capitolo V articolo 16 (allevamento sottoposto a vaccinazione con Buck 19).

Allevamento bovino o bufalino infetto : l'allevamento bovino-bufalino è considerato infetto da brucellosi in seguito alla constatazione di casi clinici riferibili a brucellosi o all'isolamento dell'agente eziologico, o qualora uno o più capi abbiano reagito positivamente alle prove sierologiche ufficiali.

Malattia infettiva : si intendono tutte le malattie a carattere contagioso.

Focolaio : si intende la stalla, la scuderia, l'ovile od il pascolo nel quale si manifesta una malattia contagiosa.

Allevamento con stato sanitario "Sconosciuto": allevamento senza qualifica sanitaria.

Sospensione Qualifica : revoca temporanea della qualifica di ufficialmente indenne/indenne in attesa di ulteriori esami.

Revoca della sospensione della qualifica : si intende l'acquisizione della qualifica persa dopo che l'allevamento è stato sottoposto con esito negativo, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, alle prove diagnostiche per la brucellosi bovina-bufalina.

Revoca della Qualifica : Si intende la perdita temporanea della qualifica di ufficialmente indenne/indenne in seguito ad accertamento di una malattia infettiva oggetto dei piani di risanamento.

Acquisizione della qualifica di ufficialmente indenne : l'acquisizione della qualifica persa si ottiene dopo che l'allevamento è stato sottoposto con esito negativo, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, alle prove diagnostiche per la brucellosi bovina bufalina.

Brucellosi (BRC) : Malattia infettiva di alcune specie di animali trasmissibile all'uomo (zoonosi) sostenuta da brucella sp.

SAR : esame sierologico con il metodo del Rosa Bengala.

FDC : esame sierologico mediante Fissazione del Complemento.

B.D.N.: Banca Dati Nazionale nella quale sono presenti i dati anagrafici degli animali oggetto dei piani di risanamento.

SANAN: Software predisposto dal CSN per la gestione dei piani di risanamento.

SIMAN: applicativo Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale.

STUD: Sistema Telematico Unificato Diagnostico.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS): ente preposto ed autorizzato ad effettuare prove diagnostiche per le malattie degli animali oggetto dei piani di risanamento.

RPV: Regolamento di Polizia Veterinaria.

AGEA : Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura

Mod.4 (foglio rosa): dichiarazione di provenienza degli animali da allevamenti.

Mod.4 (foglio verde): dichiarazione di provenienza degli animali da stalle di sosta.

Mod.4 (foglio giallo): dichiarazione di provenienza degli animali da centri di raccolta, fiere, mercati o esposizioni.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 10 di 26	Revisione : 01 del 14/09/2017

5. MODALITA' OPERATIVE

5.1 Generalità

Gli iter procedurali di seguito descritti si applicano per tutti i controlli che si devono effettuare per il risanamento dalla brucellosi e per il conferimento/ mantenimento della qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne degli allevamenti da riproduzione, da ingrasso e stalle di sosta dei commercianti bovini/bufalini.

La seguente procedura precisa le attività da porre in essere per l'espletamento dei piani di risanamento e per l'individuazione dei vari responsabili del procedimento nei controlli in:

- **allevamenti bovini/bufalini ufficialmente indenni da Brucellosi,**
- **allevamenti bovini/bufalini con risultato dubbio,**
- **allevamenti bovini/bufalini infetti da Brucellosi.**

5.2 Programmazione

Il protocollo per il controllo della brucellosi, ai sensi della normativa vigente, prevede che tutti i bovini/bufalini degli allevamenti da riproduzione, esistenti nel territorio di competenza di quest'azienda, di età superiore a 12 mesi debbano essere sottoposti ogni anno a due controlli sierologici, ad un intervallo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 6 mesi, e che tutte le stalle di sosta siano sottoposte ad un controllo di vigilanza mensile.

In ogni distretto, **entro il mese di novembre di ogni anno**, il responsabile U.F. sanità animale ha l'obbligo di stilare la **programmazione** relativa ai piani di risanamento per l'anno successivo sull'applicativo SANAN assegnando ogni azienda ad un Veterinario. Si deve tenere in debita considerazione che le attività dei piani di risanamento devono concludersi entro il **mese di novembre** dell'anno in corso ed essere sempre aggiornate sull'applicativo SANAN. Fanno eccezione le attività relative alle compra-vendite, aziende sconosciute individuate e allevamenti infetti. La programmazione relativa ai controlli della brucellosi bovina, deve essere fatta in modo da evitare di doversi trovare nella condizione di effettuare tre controlli sierologici in un anno. A tal proposito, si consiglia di rispettare il più possibile lo scadenziario semestrale. Lo scadenziario, deve tenere conto anche dei controlli per la TBC e LEB in modo che al primo ingresso in stalla vengano espletate tutte e tre le prove.

5.3 Attività di risanamento in base alla tipologia di allevamento.

1. Allevamento da riproduzione : quanto di seguito previsto dalla presente procedura.
2. Allevamenti da ingrasso: in queste strutture devono essere introdotti soltanto animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni o indenni scortati da relativa certificazione e, se superiori ai dodici mesi di età, che abbiano avuto esito negativo ad una prova ufficiale per TBC, Brucellosi e LEB eseguite nei trenta giorni precedenti lo spostamento.
3. Stalle di sosta dei commercianti: in queste strutture possono essere introdotti soltanto bovini indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e scortati da certificati sanitari, a condizione che durante la permanenza in dette stalle non si creino condizioni di promiscuità tra i soggetti di diversa qualifica sanitaria (es. capi ufficialmente indenni e capi indenni). Il piano di eradicazione prevede per le suddette strutture che la vigilanza veterinaria venga effettuata una volta al mese per accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, lo stato sanitario del bestiame ed il controllo documentale (registri, corrispondenza con BDN, identificazione, mod. 4). I titolari di

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 11 di 26	Revisione : 01 del 14/09/2017

stalla di sosta di bovini o bufalini da riproduzione sono tenuti ad attivare apposite stalle nettamente separate da quelle adibite per gli animali da macello con dotazione separata di locali, personale ed attrezzature.

5.4 Attività in caso di sospetta presenza di brucellosi in azienda.

Un bovino è considerato sospetto di infezione brucellare quando manifesta segni clinici riferibili alla malattia. Tali casi sospetti di brucellosi bovina devono essere ufficialmente segnalati al servizio veterinario locale. Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare la cui causa non sia stata accertata e qualsiasi altro fenomeno morboso per il quale il veterinario ritenga di non dover escludere una eziologia brucellare. In tali eventualità, allo scopo di pervenire più rapidamente possibile ad una esatta diagnosi, deve essere inviato all'I.Z.S. competente per territorio, adottando ogni possibile precauzione, il materiale patologico (gli invogli fetali, feti, vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita, oppure parte di questi prodotti) necessario all'effettuazione di esami batteriologici.

In presenza di tali casi o di sola segnalazione si applicano opportune misure di isolamento degli animali sospettati di brucellosi, consigliando inoltre:

- che la mungitura degli animali sani avvenga prima di quella degli animali sospetti;
- che il latte degli animali sospetti venga distrutto o impiegato unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;

al fine di evitare ogni possibile contagio nell'attesa dell'esito degli esami di laboratorio.

Nel caso di esito positivo agli accertamenti diagnostici si applica quanto indicato al successivo punto 5.10.

5.5 Impossibilità ad effettuare i controlli o sospetta presenza di frodi.

Qualora si manifesti:

1. l'impossibilità ad effettuare i controlli per la Brucellosi Bovina dell'allevamento nei tempi e nei modi previsti dalla legge, oppure
2. la presenza di casi di sospetto di frode di sospetta sostituzione di animali, di sospetta alterazione dell'identificazione, di sospetta movimentazione non autorizzata, di sospetta diffusione dolosa di malattia infettiva, di sospetta vaccinazione non autorizzata, di sospetto uso di sostanze farmacologicamente attive, atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche,

si procede alla sospensione della qualifica sanitaria (**Mod.1 BrBOC**). Il **VURP** :

- ritira i documenti identificativi di tutti i bovini e bufalini (capi nati prima del 01/05/2015), salvo poi riconsegnarli al momento dell'invio al macello ;

- notifica al proprietario o detentore degli animali (entro sette giorni dalla data prevista per il controllo dell'allevamento) la sospensione della qualifica sanitaria di allevamento indenne / ufficialmente indenne da brucellosi, dove sono indicati gli adempimenti cui deve sottostare l'allevatore, di seguito elencati:

- a. Sequestro fiduciario con divieto di movimentazione in entrata ed uscita di animali del proprio allevamento. E' vietata la movimentazione di animali verso o dagli allevamenti da riproduzione con qualifica sanitaria sospesa salvo in caso di invio del capo al macello, accompagnato dal Modello 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura «*bovino proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per brucellosi*».
- b. Il latte prodotto nel proprio allevamento, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e destinato a caseifici dotati di

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 12 di 26	Revisione : 01 del 14/09/2017

idonee attrezzature per essere sottoposto, prima della lavorazione, a trattamento di pastorizzazione a 71,7° per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

Inoltre, il VURP deve acquisire formale dichiarazione, da inserire nel verbale di sopralluogo (Mod. Vs) sulla destinazione del latte prodotto in azienda o che in azienda non viene prodotto latte e trasmettere tale dichiarazione via mail all'indirizzo dpv.direttore@aspag.it ed ai Responsabili UU.FF. Distrettuali SIAOA e SIAPZ per quanto di loro competenza.

Nel caso che l'allevatore con qualifica sanitaria sospesa/revocata intenda continuare a produrre latte richiede, entro 2 gg. Dalla notifica ufficiale dei provvedimenti di sospensione o revoca della qualifica, l'autorizzazione al Direttore del SIAOA per il conferimento del latte proveniente da Allevamento non Ufficialmente indenne da Brucellosi indicando il caseificio di destinazione, che deve essere disposto a ricevere tale latte (Mod. 9 BrBoc).

A seguito della notifica del provvedimento di sospensione l'allevamento e' dichiarato «*Ufficialmente indenne SOSPESO*».

Gli allevamenti sospesi riacquistano la qualifica, con contemporanea sospensione delle disposizioni sanitarie impartite (**Mod. 2 BrBOC**) a seguito di un controllo favorevole su tutti gli animali.

La qualifica sanitaria degli allevamenti da riproduzione è, invece, revocata (**Mod. 3 BrB**) nel caso in cui il controllo previsto non venga effettuato entro sei mesi dalla notifica ufficiale della sospensione della qualifica; in tal caso l'allevamento è definito "CON STATO SANITARIO SCONOSCIUTO" Per tali aziende, la cui qualifica sanitaria diventa "sconosciuta", è vietata la commercializzazione del latte prodotto, ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e qualsiasi movimentazione, ivi compresa quella verso stabilimenti di macellazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004.

Per il successivo ottenimento della qualifica sanitaria di allevamento indenne/ufficialmente indenne da brucellosi dovrà essere sottoposto a due controlli sierologici negativi effettuati ad un intervallo non inferiore ai tre mesi e non superiore ai sei mesi, come previsto dal D.M. 27 agosto 1994 n° 651 e s.m.i., concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi bovina/bufalina .

Qualora l'impossibilità ad effettuare i controlli sia dovuta al rifiuto da parte dell'allevatore di aderire ai piani di risanamento, il Veterinario Ufficiale, in collaborazione con il responsabile U.F. sanità animale distrettuale, deve, tra l'altro :

- Informare tramite il **Mod.19 BrBOC** il Sindaco del comune dove risiede l'azienda, il quale, con propria ordinanza, **Mod.20 BrBOC** ,dovrà predisporre tutto l'aiuto logistico (servendosi anche della polizia municipale) affinché i veterinari possano eseguire i controlli previsti per la brucellosi, con spese a carico dell'allevatore;
- Irrogare la sanzione prevista dall'art. 2 della Legge 9 giugno 1964, n. 615 in violazione dell'art. 27 DM 453/92 e successive modifiche .

In presenza di frodi , nel caso in cui siano accertate la sostituzione di animali, l'alterazione dell'identificazione, le movimentazioni non autorizzate, la diffusione dolosa di malattia infettiva o l'uso di sostanze farmacologicamente attive atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, il Veterinario Ufficiale, in collaborazione con il responsabile U.F. sanità animale distrettuale, deve informare tramite il **Mod.4 BrBOC** il titolare del codice aziendale, il SUAP competente, l'Autorità Giudiziaria e l'Autorità Competente per la Sicurezza Alimentare (per il tramite del direttore servizio sanità animale) di aver revocato il codice aziendale, comunicato l'informativa del reato evidenziato e proposto il sequestro e abbattimento degli animali senza indennizzo.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 13 di 26	Revisione : 0 1 del 14/09/2017

5.6 Accesso in stalla. Vigilanza e Prelievo.

5.6.1. OPERAZIONI PRELIMINARI

Il Veterinario Ufficiale, prima di recarsi in azienda oggetto del piano di profilassi, deve munirsi di:

- rispettiva documentazione:
- elenco animali presenti in azienda evidenziando quelli superiori a sei mesi prelevato dalla BDN :quali registro di stalla aziendale o MOD. 2/33 (modello stampato dalla BDN o SANAN).
- modello verbale di sopralluogo (MOD VS) ed eventuale materiale cartaceo ritenuto necessario, etc.
- provette ed aghi monouso, campane,
- un quantitativo sufficiente di boli endoruminali per identificare eventuali animali clandestini o non identificati dal proprietario per assenza di marche-boli disponibili ,
- cassetta rifiuti speciali,
- lettore per microchips e palmare;
- dispositivi per la protezione individuale (camici/tute idonee, stivali/calzari monouso, guanti, mascherina, copricapo, ecc...).

Prima di procedere alla attività sanitaria, il veterinario deve indossare i dispositivi di protezione individuali e ripassare mentalmente la metodologia per l'abbattimento dei rischi.

5.6.2. VIGILANZA

Si deve sempre effettuare un livello minimo di controlli sia sul sistema di identificazione e registrazione degli animali, sia sul loro stato di salute, quali:

- la corretta tenuta del registro aziendale e la corrispondenza della consistenza ai dati in BDN,
- la corretta identificazione degli animali presenti e la dotazione dei passaporti ,per i capi adulti,
- lo stato di salute degli animali mediante esame clinico (semiologia della collettività) ed effettuare l'anamnesi specie su eventuali trattamenti terapeutici e/o profilattici, ispezionando, se opportuno, anche il registro dei farmaci presente in azienda.

Le suddette operazioni devono essere riportate nel verbale di vigilanza (**Mod. VS**).

In caso di infrazioni in materia di identificazione e registrazione si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 58 del 2004 - del Reg. 494/98 CE e successive modifiche- e Regolamento (UE) n. 1053/2010 e nota del Ministero della Salute den.002686 del 14/02/2012 chiarimenti al regolamento (UE)1053/2010, sulla base della specifica violazione commessa.

Oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative, è necessario che sia fatta una chiara valutazione della rintracciabilità dell'animale finalizzata alla garanzia sulla sicurezza alimentare sulla base dell'analisi del rischio, che dovrà essere accertata anche con l'ausilio di esami atti a garantire la discendenza, l'assenza di trattamenti farmacologici, ormonali o comunque sostanze vietate (tutte a carico del proprietario). Soltanto alla fine di tale valutazione potrà scaturire il consenso all'immissione dell'animale nei circuiti alimentari.

Se il comportamento irregolare riguarda le stalle di sosta, si riconduce ai dettami dell'O.M. 28/05/2015 (art. 13) e si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 con ripetizione delle prove ufficiali a carico del detentore, salvo che il fatto costituisca reato".

Se invece la violazione riguarda i contenuti del D.M. 651/94 si applica la sanzione prevista dall'art. 2 della Legge 9 giugno 1964, n. 615 .

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 14 di 26	Revisione : 0 1 del 14/09/2017

5.6.3. OPERAZIONI DI PRELIEVO

Il prelievo ematico va effettuato, a tutti i capi presenti di età superiore a 12 mesi, dalla giugulare o dalla vena/arteria coccigea mediana. Prima di procedere al prelievo, accertarsi della corretta contenzione dell'animale da parte del proprietario o suo dipendente, quindi si trascrive sulla provetta il codice alfanumerico identificativo dell'animale, poi si monta l'ago sull'apposito supporto (campana) contenente la provetta e si procede al prelievo previa disinfezione della parte con alcool etilico o altri disinfettanti similari. Se si vuole effettuare il prelievo dalla giugulare, va ricordato che questa si trova in una depressione situata ai lati del collo identificata come doccia giugulare. Comprime con il pollice in prossimità del terzo medio della doccia giugulare, si nota che la vena comincia a gonfiare quindi si introduce l'ago, già montato sulla campana contenente la provetta, in direzione caudo-craniale, si esercita una leggera pressione sulla provetta in modo da fare penetrare l'altra estremità dell'ago nella stessa e si prelevano circa 2-3 cc di sangue. Se si vuole effettuare il prelievo dalla coda, questa va tenuta alzata e dopo disinfezione della parte si introduce l'ago montato, come descritto precedentemente, perpendicolarmente alla faccia ventrale della coda in una depressione situata in prossimità della quarta-quinta vertebra coccigea.

La provetta contenente il sangue con il codice alfanumerico identificativo dell'animale va riposta nel contenitore per provette, mentre l'ago usato staccato dal supporto (campana), va rincappucciato e posto nell'apposito secchiello dei rifiuti speciali, che a fine lavoro va accuratamente richiuso per essere depositato nell'apposito contenitore di rifiuti speciali appena rientrati in ufficio.

Finite le operazioni di prelievo, si completa il verbale di sopralluogo (**Mod.VS**) in duplice copia, di cui una da consegnare all'allevatore e l'altra **controfirmata d'allevatore**, posta agli atti d'ufficio nella cartella dell'azienda oggetto del controllo.

5.7 Adempimenti successivi fino all'arrivo dell'esito IZS.

5.7.1 SUCCESSIVE ATTIVITÀ IN UFFICIO

Registrare in BDN e SANAN eventuali boli applicati (predisporre il pagamento a carico dell'allevatore).

Le provette, contenenti il sangue prelevato agli animali, vengono trasportate prima possibile in ufficio, dove si caricano i dati nel sistema Sanan, dal quale software si stampa il mod.2/33 che firmato viene riposto dentro apposito plico, che verrà sigillato o nelle buste autosigillanti (riportanti esternamente, gli estremi identificativi dell'allevamento, la specie e numero di animali prelevati). Tale plico viene quindi posto in frigo a temperatura di refrigerazione per essere inviati, entro 3 giorni lavorativi, all'IZS di competenza.

Tutti i plichi vengono consegnati, assieme al **modello riepilogativo invio emosieri**, da un operatore del distretto all'autista che passa dai distretti due volte la settimana. Sarà cura dell'autista effettuare il trasporto, nel rispetto delle temperature di refrigerazione, e consegnare i plichi al servizio accettazione dell'IZS, facendosi vistare per accettazione il citato **modello riepilogativo invio emosieri**, che verrà restituito al distretto.

Il Responsabile U.F. Sanità Animale distrettuale , tutti i Veterinari Dirigenti e Specialisti Ambulatoriali di Sanità Animale ed il personale amm. vo o S.A.S. abilitato per l'accesso a STUD, hanno l'obbligo di controllare all'inizio di ogni giornata lavorativa gli esiti dei campioni ed emosieri inviati dal distretto di appartenenza all'IZS pubblicati nel sistema STUD,

5.7.2 ARRIVO ESITO IZS

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 15 di 26	Revisione : 0 1 del 14/09/2017

Il **VURP** deve visionare giornalmente il sistema **STUD** e acquisire l'esito delle aziende affidate per i provvedimenti consequenziali (a seconda l'esito).

Negli allevamenti bovini la **FDC** è anche effettuata su tutti gli animali dell'allevamento nel caso in cui uno o più animali hanno reagito positivamente alla **SAR**. La prova della **FDC** è considerata positiva ad un titolo uguale o maggiore a 20 **UIFC/ml**.

Interpretazione dei risultati delle due prove in un allevamento **U.I.**:

- SAR negativa su tutti** gli animali esaminati → **allevamento negativo con mantenimento qualifica U.I.**;
- FDC positiva in almeno uno** degli animali esaminati → **allevamento infetto**, con attivazione dell'iter procedurale previsto nel successivo punto 5.10. **o decidere di considerarlo Dubbio registrandolo in SANAN ed aprire il sospetto in SIMAN (incertezze diagnostiche)**. All'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla **SAR** o alla **FDC** o ad entrambe le prove;
- SAR positiva ed FDC negativa** in uno o più animali → **risultato dubbio ed all'allevamento di provenienza è sospesa la qualifica sanitaria, ed il controllo sull'animale sarà ripetuto**.
Nel caso in cui tale risultato è ottenuto per sieri di animali presenti in allevamenti in corso di risanamento o infetti, i capi con **SAR** positiva e **FDC** negativa sono considerati infetti.
- Campioni emolitici** ricontrollo dei capi in questione.

5.8 Allevamenti Ufficialmente Indenni o in Qualifica con esito negativo.

Il veterinario responsabile del procedimento dovrà stampare da Sanan una copia del mod. 2/33, dopo aver inserito gli esiti **IZS** e la data del successivo controllo sierologico nel sistema Sanan. Quindi il mod. 2/33, debitamente firmato, viene consegnato al responsabile dell'allevamento (opportuno far firmare per ricevuta), che ha l'obbligo di conservarlo in azienda per almeno due anni. Insieme al mod. 2/33 va allegata una comunicazione ufficiale relativa alla data del prossimo controllo utilizzando il **Mod. 5 BrBOC**. Si rammenta che il successivo controllo dovrà avvenire entro tre/sei mesi dal precedente intervento, prima della scadenza della qualifica di allevamento indenne/ufficialmente indenne, e comunque tale data dovrà tenere conto della programmazione annuale della **TBC** e **LEB** per evitare di doversi trovare nella condizione di dovere effettuare tre controlli sierologici per anno.

Su richiesta del titolare dell'allevamento, il veterinario responsabile del procedimento, acquisita la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal vigente tariffario, porterà alla firma del Responsabile **U.F. Sanità Animale** del distretto il **Mod.N** (in caso di richiesta rilascio certificazione attestante il possesso della qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi) o il **Mod. P** (in caso di richiesta rilascio certificazione attestante l'esito negativo agli accertamenti diagnostici dei singoli bovini facenti parte di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi), debitamente compilato informaticamente (mediante sistemi **SANAN** O **BDN**).

5.9 Allevamenti con risultato DUBBIO SAR positiva FDC negativa O Incertezza Diagnostica

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 16 di 26	Revisione : 01 del 14/09/2017

In applicazione della nota DASOE prot. n. 28752 del 22.03.13 e delle Ordinanze Ministeriali sul risanamento degli allevamenti dalla brucellosi, sono da considerare dubbi i seguenti casi :

- A. Nel caso il siero di un animale fornisca esito positivo alla SAR e negativo alla FDC, l'esito è da considerare dubbio e l'animale sospetto d'infezione. All'allevamento è sospesa la qualifica sanitaria e il controllo sull'animale sarà ripetuto a distanza di almeno 21- 30 gg.
- B. Nel caso di **fondato sospetto di un'incertezza diagnostica** per riscontro di un solo capo positivo SAR ed FDC o comunque una percentuale di capi positivi non superiore all'1 %.

In entrambi i casi il **VURP, chiuso l'intervento in Sanan,**

- sospende la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne ;
- ritira le cedole identificative dei capi e/o i passaporti che saranno riconsegnati al momento del rilascio del Modello 4 per l'invio al macello
- inserisce sul sistema SIMAN il sospetto del focolaio, descrivendone il motivo
- avvia l'indagine epidemiologica

stampa il modello 2/33 (dove è inserito l'elenco dei capi con esito dubbi) per notificarlo (entro 24 ore dall'esito) all'allevatore assieme alla sospensione della qualifica sanitaria e gli adempimenti cui deve sottostare per impedire l'eventuale diffusione della malattia utilizzando il **Mod. 6 BrBoc** .

Inoltre, il **VURP** deve acquisire formale dichiarazione, da inserire nel verbale di sopralluogo (**Mod. Vs**) sulla destinazione del latte prodotto in azienda o che in azienda non viene prodotto latte e trasmettere tale dichiarazione via mail all'indirizzo dpv.direttore@aspag.it ed ai Responsabili UU.FF. Distrettuali SIAOA e SIAPZ per quanto di loro competenza.

Nel caso che l'allevatore con qualifica sanitaria sospesa/revocata intenda continuare a produrre latte richiede, entro 2 gg. dalla notifica ufficiale dei provvedimenti di sospensione o revoca della qualifica, l'autorizzazione al Direttore del SIAOA per il conferimento del latte proveniente da Allevamento non Ufficialmente indenne da Brucellosi indicando il caseificio di destinazione, che deve essere disposto a ricevere tale latte (**Mod. 9 BrBoc**).

In caso di esito favorevole al ricontrollo effettuato (esito negativo sar/fdc sul/i capo/i dubbio/i), la sospensione della qualifica verrà revocata (**Mod. 7 BrBoc**).

Nel caso, invece, il ricontrollo dia nuovamente un risultato dubbio (SAR positiva FDC negativa dell'animale ricontrollato) o nel caso di ripetuta incertezza diagnostica (suddetto caso **B**), previa richiesta dell'allevatore al Servizio Veterinario Locale (**Mod 8 BrBoc**), gli animali risultati dubbi sono condotti ad abbattimento conoscitivo e gli organi di detti animali sottoposti a coltura batterica per la ricerca della Brucella sp..

Inoltre si devono effettuare approfondimenti diagnostici di natura epidemiologica (aziendale e del territorio circostante) e bisogna ripetere il ricontrollo di tutti gli animali presenti in allevamento a distanza di almeno 30 giorni dal precedente, richiedendo all'IZS di effettuare entrambe le prove SAR ed FDC.).

Si rammenta che in tali casi la sospensione della qualifica verrà revocata non prima della comunicazione di esito favorevole della assenza di brucella sugli organi sottoposti alle indagini richieste da parte del competente IZS.

Pervenuti tutti gli esiti di tutte le suddette indagini:

1. in caso negativo, l'allevamento **riacquisisce la qualifica sanitaria** di Indenne/ Ufficialmente Indenne con la notifica del **Mod. 7 BrBoc** all'allevatore e la chiusura del sospetto focolaio in SIMAN;
2. in caso di isolamento di brucelle nell'esame batteriologico o altro caso SAR ed FDC positivo → **allevamento infetto**, con attivazione dell'iter procedurale previsto nel successivo punto 5.10.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 17 di 26	Revisione : 01 del 14/09/2017

5.10 Allevamento Infetto

5.10.1 Attività da effettuare entro due giorni lavorativi

Acquisito da STUD l'esito positivo del controllo effettuato, il VURP **immediatamente verifica e/o inserisce i dati in BDN e SANAN e stampa il modello 2/33** (dove è inserito l'elenco dei capi con esito positivo), provvede a :

1. **Notificare** al proprietario/detentore tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in caso di apertura focolaio brucellosi (**Mod. 10 BrBoc**), ovvero :
 - 1.1. *le istruzioni tecniche necessarie ad impedire la diffusione della malattia art.9 RPV e s.m.i.,*
 - 1.2. *Revoca della qualifica sanitaria di allevamento U.I da brucellosi*
 - 1.3. *il riscontro degli animali positivi riportati nel mod.2/33*
 - 1.4. *il tempo assegnato per la loro macellazione;*

Sarà compito dell'allevatore individuare ed isolare immediatamente gli animali risultati infetti, mentre il veterinario ufficiale nelle successive 48 ore, effettuerà un sopralluogo che verifichi l'avvenuto isolamento degli animali infetti(**Mod. 11 BrBoc**).

Nelle aziende in cui sono presenti allevamenti di specie diverse, il riscontro di positività in una sola delle specie detenute, comporta la sospensione della qualifica per tutti gli altri allevamenti che detengono animali di specie recettiva.

2. **Registrare** in SIMAN l'apertura del nuovo focolaio (o conferma in caso di precedente sospetto). In ogni caso, avviare o, se già presente, proseguire, in collaborazione con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale o con l'IZS, l'indagine epidemiologica in SIMAN, utilizzando la modulistica del sito;

3. **Acquisire** formale dichiarazione, da inserire nel verbale di sopralluogo (**Mod. Vs**) sulla destinazione del latte prodotto in azienda o che in azienda non viene prodotto latte e trasmettere tale dichiarazione via mail all'indirizzo dpv.direttore@aspag.it ed ai Responsabili UU.FF. Distrettuali SIAOA e SIAPZ per quanto di loro competenza.

Nel caso che l'allevatore con qualifica sanitaria sospesa/revocata intenda continuare a produrre latte richiede, entro 2 gg. Dall'notifica ufficiale dei provvedimenti di sospensione o revoca della qualifica, l'autorizzazione al Direttore del SIAOA per il conferimento del latte proveniente da Allevamento non Ufficialmente indenne da Brucellosi indicando il caseificio di destinazione, che deve essere disposto a ricevere tale latte (**Mod. 9 BrBoc**).

4. **Trasmettere** al Sindaco del territorio dove è ubicata l'azienda la Denuncia di allevamento infetto (**Mod. 12 BrBoc**) ,tramite posta elettronica certificata (PEC)in formato PDF, o brevi manu (quando possibile) o con raccomandata, allegando:

- 4.1 Sezione A del Mod. 1, previsto dall'art. 8 del RPV 320/54, estratto dal sistema Siman ,
- 4.2 Schema dell' Ordinanza Sindacale di allevamento infetto da brucellosi Bovina (**Mod. 13 BrBoc**)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 18 di 26	Revisione : 01 del 14/09/2017

Tale denuncia viene inviata, tramite posta elettronica certificata, per conoscenza e per quanto di loro competenza, ai direttori servizio SSA (dpv.sa@pec.aspag.it), servizio SIAOA (dpv.siaoa@pec.aspag.it) al responsabile U.F. distrettuale di Igiene Allevamenti e Produzione zootecnica;

5. **Segnalare** al Resp/le Distrettuale di Sanità Pubblica , Epidemiologia e Med. Preventiva il focolaio di zoonosi (**Mod. 14 BrBoc**)

6) **Trasmettere** proposta di emissione di Ordinanza di Abbattimento dei capi infetti al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario per il tramite del Direttore del Servizio Sanità Animale (dpv.sa@pec.aspag.it) (**Mod. 15 BrBoc e Mod. 16 BrBoc**) allegando l'elenco dei capi infetti da abbattere (modello **Allegato 1**)

Sarà cura del Direttore del Servizio di Sanità Animale protocollare la nota di trasmissione e siglare la proposta di ordinanza (inserendo la data), dopo i controlli di rito. Infine tali atti verranno portate brevi manu al Direttore del Dipartimento per la firma. Dopo la numerazione dell'ordinanza nell'apposito registro, la copia firmata in originale viene conservata nell'apposita cartella delle ordinanze, mentre la copia informatica, firmata digitalmente e completata del numero di registrazione verrà restituita via e-mail all'indirizzo di posta elettronica del responsabile U.F. sanità animale del distretto competente (o in sua assenza al coordinatore dei servizi veterinari del distretto).

In caso di problemi ai sistemi informatici, tali atti verranno trasmessi via fax.

7) **Ritirare** le cedole identificative dei capi e/o i passaporti che saranno riconsegnati al momento del rilascio del Modello 4 per l'invio al macello.

Si precisa che l'indagine epidemiologica ed il mod.1 sez. A e B non si devono più inviare al DASOE, in quanto visionabili e consultabili direttamente da Siman.

5.10.2 Attività da effettuare in caso successive positività in allevamento già infetto.

Acquisito da STUD l'esito positivo del controllo effettuato, il VURP **immediatamente verifica e/o inserisce i dati in BDN e SANAN e stampa il modello 2/33 ed entro due giorni lavorativi, provvede a :**

1. **Notificare** al proprietario/detentore tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in caso di ulteriore positività (**Mod. 17 BrBoc**), ovvero :
 - *il riscontro degli animali positivi riportati nel mod.2/33 bis*
 - *il tempo assegnato per la loro macellazione;*

Sarà compito dell'allevatore individuare ed isolare immediatamente gli animali risultati infetti, mentre il veterinario ufficiale nelle successive 48 ore, effettuerà un sopralluogo (**Mod. 11 BrBoc**) che attesti l'avvenuto isolamento degli animali infetti.

2. **Proporre** successivamente alla Direzione l'emissione dell'Ordinanza di abbattimento per come previsto dal precedente punto 5.10.1.
3. **Aggiornare** l'indagine epidemiologica e gli interventi sanitari del focolaio in SIMAN avvalendosi eventualmente della collaborazione dell'IZS.

DIPARTIMENTO	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
DI PREVENZIONE	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
A.S.P. Agrigento	Pagina 19 di 26	Revisione : 01 del 14/09/2017

5.10.3 MACELLAZIONE ANIMALI INFETTI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

Appena il responsabile/detentore dell'allevamento infetto comunica la data e il macello dove intende abbattere gli animali il **VURP**, acquisisce il nulla osta da parte del Responsabile Sanitario del mattatoio in cui gli animali dovranno essere abbattuti, prima dell'invio degli stessi (**modello 18 BrBOC**).

Il giorno dello spostamento .

- stampa l'apposito **Modello per l'invio di animali al macello estratto da SANAN, o in caso di impossibilita' di collegamento il Mod allegato 1),**
- stampa il modello 4 di spostamento verso il macello dalla BDN inserendo la dicitura **spostamento animali infetti , naturalmente sotto vincolo sanitario e ne autorizza lo spostamento,**
- si reca in azienda presiedendo alle operazioni di carico degli animali infetti ed acquisisce la copia del mod. 4 controfirmata dal trasportatore dell'automezzo.
- consegna i passaporti ritirati in precedenza per gli animali in partenza.

Si rammenta, che l'abbattimento dovrà avvenire entro 15 giorni dalla notifica ufficiale.

Qualora il responsabile dell'azienda volesse optare per lo **stamping out**, si dovrà seguire la procedura descritta al successivo punto 5.10.8.

5.10.4 ADEMPIMENTI IN CASO DI NON RISPETTO TEMPI ABBATTIMENTO O MANCATA COLLABORAZIONE

Qualora il responsabile/detentore dell'allevamento infetto non macella i capi risultati infetti entro i tempi disposti, non rispetta le disposizioni sanitarie impartite o non intende collaborare nell'esecuzione dei piani di risanamento, il responsabile distrettuale U.F. sanità animale e/o il coordinatore servizi veterinari distrettuale, dopo aver informato l'allevatore delle conseguenze di tale decisione:

- consegnerà apposita relazione **Mod 19 BrBOC** brevi manu (quando possibile) o con raccomandata al Sindaco, del territorio dove è ubicata l'azienda, con richiesta di emissione ordinanza di messa a disposizione degli animali o abbattimento coattivo. **Mod 20 BrBOC** Alla relazione si deve allegare la proposta dell'ordinanza ,
- presenterà apposita denuncia alla Procura della Repubblica per il pericolo di diffusione di malattia infettiva zoonotica ed inosservanza di specifica disposizione sanitaria (mancato abbattimento), informando per conoscenza il Direttore del Servizio di Sanità Animale (che informerà l'A.G.E.A.) e le Forze dell'Ordine locali.

Dopo la notifica dell'Ordinanza Sindacale, sarà compito del Veterinario Ufficiale Responsabile del procedimento e del Responsabile distrettuale U.F. sanità animale coordinare gli interventi per completare le operazioni di risanamento. Al completamento delle operazioni relazionerà al Sindaco, Direttore Servizio Sanità Animale e Procura della Repubblica.

5.10.5 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI INFETTI

Il responsabile distrettuale U.F. sanità animale richiederà la disinfezione/disinfestazione dell'azienda al Responsabile del servizio di Igiene ambienti di vita Pubblica del Dipartimento (**modello 21 BrBOC**).

Durante le disinfestazione/disinfezione, un veterinario del distretto deve sempre presiedere alle operazioni e controfirmare il certificato di avvenuta disinfestazione/disinfezione. Una copia del certificato verrà conservata nel fascicolo dell'allevamento infetto.

Ripresa dei controlli: effettuare, i prelievi ematici per il controllo sierologico sui restanti capi di età superiori ai 12 mesi e di tutti gli animali recettivi alla brucellosi presenti in azienda, in un periodo di tempo

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 20 di 26	Revisione : 01 del 14/09/2017

compreso tra i 21 e 30 giorni dal precedente. Effettuare anche il controllo ai cani (in caso loro positività alle prove, disporre il loro sollecito isolamento, se necessario in un canile od altro ricovero per cani, sotto controllo del servizio veterinario distrettuale fino alla loro guarigione).

Il ripopolamento è consentito se tutti gli animali soggetti a controllo presenti in allevamento siano negativi a due prove diagnostiche ufficiali effettuate in un periodo di tempo compreso tra i 21 e 30 giorni dal precedente.

La riacquisizione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne o indenne è subordinata ad un ulteriore controllo negativo, rispetto a quanto previsto dal precedente comma, effettuato a distanza di almeno 3 mesi e non oltre 6 mesi

5.10.6 stamping out

Elementi da considerare per valutare l'opportunità di disporre l'abbattimento totale delle aziende infette:

- focolaio insorto in territorio ufficialmente indenne;
- l'isolamento di *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium caprae*, *Brucella* spp. c. il rischio di diffusione all'interno dell'azienda oppure ad altre aziende, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo vagante e/o stabulazione fissa);
- un'elevata percentuale di positività degli animali al momento del controllo;
- la situazione sanitaria dell'allevamento nell'ultimo anno, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione e all'origine del contagio; il mancato rispetto della normativa vigente

sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali, ovvero la mancata collaborazione nelle attività di profilassi prescritte dal presente decreto nonché il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti.

I criteri di cui alla lettera e) sono sufficienti per disporre lo stamping-out.

In caso di focolai di brucellosi bovina, l'isolamento di *Brucella Bovis*, un'alta percentuale di positività degli animali e positività a tre controlli successivi all'apertura del focolaio, sono condizioni sufficienti per decidere l'esecuzione dello stamping-out.

Qualora il responsabile dell'allevamento infetto, richieda con apposita istanza, l'abbattimento di tutti gli animali da reddito presenti in allevamento (stamping-out), il VURP, entro cinque giorni lavorativi in accordo con il Responsabile U.F. Sanità Animale distrettuale, dovrà preparare in triplice copia la seguente documentazione (**modello 22 BrBOC sez. a**) e consegnarla (brevi manu o tramite autista) al Direttore del Servizio di Sanità Animale:

- Richiesta dell'allevatore contenente condivisione della misura proposta (**modello 22 BrBOC sez. b**)
- N.B. In caso di misura disposta in via coattiva deve essere fornita evidenza della avvenuta comunicazione all'allevatore dell'avvio del procedimento. (**modello 22 BrBOC sez. c**)
- Fotocopia del documento d'identità (in corso di validità) del titolare dell'allevamento;
- Accurata indagine epidemiologica riportante, principalmente, i controlli effettuati e le disinfezioni;
- Esauritiva descrizione delle motivazioni e delle valutazioni che sottendono alla richiesta.

Al momento dell'inoltro dell'istanza tutti gli applicativi del Sistema Informativo Vetinfo (BDN, SIMAN, e SANAN) devono essere adeguatamente implementati e aggiornati, pena accantonamento dell'istanza sino alla completa implementazione dei Sistemi.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 21 di 26	Revisione : 01 del 14/09/2017

Il Direttore del Servizio di Sanità animale, effettuate le opportune verifiche, provvederà ad inoltrare la richiesta all'apposita Commissione del Dipartimento Delle attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Fino a quando l'istanza non viene accolta le operazioni di risanamento nell'azienda infetta continueranno secondo i tempi suindicati (21-30 giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto).

In caso di accoglimento dell'istanza la determinazione della Commissione verrà comunicata con nota a firma del Dirigente Generale del Dipartimento per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico notificata anche all'allevatore interessato. In ogni caso, il Responsabile U.F. Sanità Animale distrettuale, che riceverà la determina od il parere favorevole, disporrà la notifica al titolare dell'allevamento, utilizzando la metodologia già descritta per gli esiti positivi ed il (**modello 22 BrBOC. Sez. d**)

5.10.7 UNITA' EPIDEMIOLOGICA (CLUSTER)

Da uno studio sulle ubicazioni delle aziende zootecniche si è evidenziato che spesso nella stessa zona (a distanza di poche decine di metri), sono ubicate più aziende con diverso codice aziendale.

In presenza di un'azienda infetta di brucellosi, si stabilisce che tutti gli allevamenti limitrofi, con la sede aziendale nel raggio di 500 metri, possono essere considerati dal responsabile U.F. sanità animale distrettuale come unica unità epidemiologica. In tali unità epidemiologiche al momento del successivo ricontrollo nell'azienda infetta tutti gli allevamenti dell'unità epidemiologica devono essere contestualmente sottoposti al controllo sierologico.

La presenza di più aziende infette di brucellosi, con la sede aziendale nel raggio di 500 metri, impone l'obbligo di un controllo sierologico contestuale in tutti gli allevamenti dell'unità epidemiologica, oltre un'accurata indagine epidemiologica complessiva.

In tutte le aziende infette dell'unità epidemiologica le operazioni di controllo sierologico devono essere effettuate contestualmente.

Nei casi in cui l'unità epidemiologica risulti a cavallo di due o più distretti, le SS.LL. avranno cura di informare il responsabile U.F. sanità animale del vicino distretto e concordare la data del contestuale controllo sierologico in tutte gli allevamenti dell'unità epidemiologica.

5.11 Chiusura di un focolaio di brucellosi bovina bufalina ed eventuale ripopolamento

5.11.1 Chiusura focolaio brucellosi bovina

Dopo due controlli negativi, distanziati almeno 21-30 giorni il veterinario responsabile del procedimento espleta gli adempimenti di seguito indicati, entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'esito su STUD:

- Prepara ed invia al Sindaco, competente per territorio, una relazione (**modello 23 BrBOC**) con la proposta di revoca dell'Ordinanza Sindacale di focolaio infettivo (**modello 24 BrBOC**), assieme al modello 1 sez. B). Si rammenta che tali atti devono essere trasmessi con posta pec o se impossibilitati consegnati "brevi manu" o inoltrati per posta con A.R.
Rimangono vigenti i provvedimenti sanitari disposti con l'iniziale sospensione della qualifica, relativi ai vincoli del latte e della vendita di animali destinati ad allevamenti.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 22 di 26	Revisione : 0 1 del 14/09/2017

- b. Comunica, tramite posta elettronica, la chiusura del focolaio di brucellosi ovina ai Direttori SA e SIAOA ed ai responsabili U.F. distrettuali di igiene allevamenti ed epidemiologia (**modello 25 BrBOC**).
- c. Inserire la chiusura del focolaio in SIMAN dopo avere verificato l'avvenuto aggiornamento di tutti i dati.

5.11.2 Ripopolamento

Il ripopolamento dell'allevamento avverrà solo dopo che tutti gli animali controllabili, sensibili alla brucellosi, risulteranno negativi a due prove diagnostiche ufficiali effettuate a distanza di 21-30 giorni l'una dall'altra, Tale data coincide con la chiusura del focolaio.

5.12 Riacquisizione qualifica allevamento ufficialmente indenne da brucellosi

L'acquisizione di allevamento bovino ufficialmente indenne dalla brucellosi si ottiene dopo un ulteriore controllo negativo da farsi a distanza di almeno 3 mesi e non oltre i 6 mesi Il veterinario responsabile del procedimento acquisito mediante il sistema STUD il referto del terzo controllo negativo, procede a:

- a. aggiornare in BDN/Sanan la riacquisizione della qualifica,
- b. consegnare il mod.2/33 compilato in tutte le sue parti al responsabile/detentore dell'azienda, informandolo sia della riacquisizione della qualifica di allevamento ovi-caprino ufficialmente indenne dalla brucellosi sia della revoca delle disposizioni impartite sulla commercializzazione degli animali e del latte,
- c. comunicare tramite posta elettronica l'avvenuta riacquisizione della qualifica al Responsabile Servizio di Sanità Animale ed ai Responsabili U.F. distrettuali di igiene degli alimenti O.A. e di igiene degli allevamenti (**Modello 26 BrBOC**).

5.13 Liquidazione indennizzo animali abbattuti in ossequio ai piani di risanamento

L'indennità di abbattimento viene erogata, entro **90 giorni** dalla presentazione dell'istanza, agli allevatori che hanno abbattuto gli animali infetti nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti norme di polizia veterinaria.

Si rammenta che qualora la macellazione dei capi infetti dovesse slittare oltre i 15 giorni previsti dall'O.M. 28/05/2015 o se si dovessero trovare animali che non erano presenti nell'ultimo mod. 2/33 oppure non verrebbe effettuato l'abbattimento di tutti gli animali infetti individuati al momento della notifica dell'esito IZS, l'allevatore non ha diritto all'indennizzo.

5.13.1 ATTIVITA' DISTRETTO

Il responsabile/detentore dell'azienda entro un termine massimo di 60 dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto, dovrà presentare al responsabile dell'U.O. del distretto l'istanza per l'indennità di abbattimento (**modello 8/33**) debitamente compilata con il numero IBAN del proprio conto corrente bancario per l'accreditamento delle somme, correlata da:

- una copia del documento d'identità (in corso di validità) del titolare dell'allevamento;
- fotocopia del codice fiscale o Partita iva (obbligatoria per coloro che ne sono in possesso).

Il veterinario responsabile del procedimento, ricevuta la richiesta già protocollata per accedere all'indennità di abbattimento, dovrà verificare :

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 23 di 26	Revisione : 01 del 14/09/2017

- il rispetto della tempistica nella presentazione dell'istanza da parte del responsabile/detentore dell'azienda;
- la validità dei documenti presentati;
- se è stata rispettato, nei modi e nei tempi, quanto prescritto nella normativa di polizia veterinaria vigente, dettagliatamente ribadito nella presente procedura.

Qualora ravvisi che l'indennizzo non spetti dovrà inviare formale comunicazione del rigetto dell'istanza al titolare dell'allevamento entro 30gg dall'istanza, specificando le motivazioni, a firma congiunta con il responsabile U.F. sanità animale distrettuale. Tale atto deve essere inviato per conoscenza al responsabile servizio sanità animale all'indirizzo di posta elettronica dpv.sa@aspag.it

Nel caso invece si riconosca il diritto dell'allevatore ad avere liquidato l'indennizzo per l'avvenuto abbattimento di animali:

- il veterinario responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla data di protocollo della richiesta di indennizzo dell'allevatore, deve consegnare al responsabile U.F. distrettuale di sanità animale ed in sua assenza direttamente al coordinatore dei servizi veterinari distrettuali (o suo sostituto) la pratica di liquidazione dell'indennità per l'abbattimento di animali infetti, completa di tutti gli atti (istanza allevatore, fotocopia documento d'identità e di codice fiscale/partita IVA, copia della notifica che fissa il termine per l'abbattimento, attestato abbattimento, **Mod.10 BrBOC** riepilogo degli animali abbattuti e delle relative somme da liquidare (**Mod. 27 IND**) e della dichiarazione (**Mod. 28 BrBOC**) che sono state rispettate le norme di polizia veterinaria e che l'allevatore ha il diritto al dovuto rimborso (sarebbe opportuno che tale dichiarazione di responsabilità sia siglata, anche dal veterinario operatore, dipendente o specialista ambulatoriale).
- Deroghe a tali tempi assegnati sono possibili solo in presenza di un atto formale di interruzione dei termini nei confronti dell'allevatore. La data dell'attestazione sul rispetto delle norme di polizia veterinaria farà fede sul rispetto dei tempi del procedimento;

il responsabile U.F. distrettuale di sanità animale ed, in Sua assenza, il coordinatore dei servizi veterinari distrettuali o suo sostituto ha l'obbligo di verificare, per ciascuna pratica, il rispetto delle norme di polizia veterinaria e controfirmare (con firma leggibile e timbro) la dichiarazione che attesti il diritto degli allevatori alla liquidazione (**Mod. 28 BrBOC**) del dovuto rimborso per l'abbattimento di animali infetti ed infine consegnarla con nota di trasmissione (**Mod. 29 BrBOC**) al Direttore servizio di sanità animale entro i successivi dieci giorni. Copia di tale nota va inviata per conoscenza al coordinatore distrettuale servizi veterinari con la copia dell'elenco degli allevatori da indennizzare.

Pertanto, il veterinario responsabile del procedimento si farà firmare per ricevuta la copia della nota di trasmissione ed anche il responsabile U.F. distrettuale di sanità animale avrà cura di acquisire la firma per ricevuta nella copia della nota di trasmissione della pratica da parte del dott. Butera o in sua assenza dalla sig.ra Tornabene o in sua assenza da qualsiasi funzionario della direzione del dipartimento (Direttore compreso).

5.13.2 ATTIVITA' Servizio sanita' animale e direzione dipartimento di prevenzione

Il personale all'uopo incaricato dal Direttore Servizio di Sanità Animale, acquisisce la pratica d'indennizzo ed effettua le dovute verifiche su tutti gli atti trasmessi (anche mediante l'utilizzo dei dati inseriti in BDN e SANAN). Entro i successivi dieci giorni:

- se il parere è favorevole, consegna la pratica al titolare della posizione organizzativa amministrativa DPV, (che sottoscriverà per ricevuta con accanto la data);

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 24 di 26	Revisione : 0 1 del 14/09/2017

2. se mancano documenti o vi sono inesattezze richiederà immediatamente via mail l'integrazione della pratica;

3. se non spetta l'indennizzo dovrà inviare immediatamente formale comunicazione di rigetto dell'istanza al titolare dell'allevamento, specificando le motivazioni, a firma congiunta con il direttore del sanità animale, cui spetta l'obbligo di attivare idoneo procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti che avevano ritenuto ammissibile la richiesta di indennizzo.

In caso di assenza del personale incaricato, i suddetti adempimenti verranno posti in essere dal funzionario del servizio di sanità animale e/o dal direttore del servizio di sanità animale.

Il titolare della posizione organizzativa amministrativa DPV (o suo sostituto) :

- entro i successivi dieci giorni predispone la relativa proposta di determina e la porta alla firma del sottoscritto, che
- entro i successivi tre giorni valuta la correttezza della proposta, la sottoscrive e la riconsegnerà al titolare della posizione organizzativa DPV, che
- entro i successivi due giorni provvede all'inoltro al SEF per la registrazione contabile e quindi la consegna all'Ufficio Delibere per l'adozione.

Sarà infine compito del titolare della posizione organizzativa amministrativa DPV acquisire la data dell'emissione del mandato di pagamento e predisporre gli atti per la rendicontazione semestrale alla regione e ministero.

In caso di assenza del direttore del dipartimento, è compito del responsabile amministrativo del dipartimento trasformare la proposta di determina in proposta di delibera e sottoporla immediatamente alla direzione generale.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 25 di 26	Revisione : 0 1 del 14/09/2017

6. ALLEGATI

- *Mod. 1 BrBoc - Sospensione Qualifica Sanitaria per mancato controllo.*
- *Mod. 2 BrBoc - Revoca Sospensione Qualifica Sanitaria e Disposizioni Impartite*
- *Mod. 3 BrB - Revoca Qualifica Sanitaria*
- *Mod. 4 BrBoc - Accertamento Frode ed Informativa di Reato*
- *Mod. 5 BrBoc - Consegna 2/33*
- *Mod. 6 BrBoc - Disposizioni Sanitarie e Sospensione Qualifica Sanitaria per riscontro capi positivi alla Sar o esito dubbio (incertezza diagnostica), Art. 9 R.P. V. 320/54 e O.M. 28/05/2015 e s.m.i.*
- *Mod. 7 BrBoc - Riacquisizione qualifica a seguito di esito favorevole alla Sar per la Brucellosi*
- *Mod. 8 BrBoc - Richiesta abbattimento conoscitivo capi Sar positivi o esito dubbio*
- *Mod. 9 BrBoc -Istanza per l'autorizzazione conferimento latte a stabilimento da parte di azienda zootecnica con qualifica sospesa /revocata di Brucellosi.*
- *Mod. 10 BrBoc - Disposizioni Sanitarie Focolaio e Revoca Qualifica Sanitaria per riscontro capi positivi Art. 9 R.P. V. 320/54 e O.M. 09/05/2015 e s.m.i.*
- *Mod. 11 BrBoc - Verifica rispetto disposizioni sanitarie impartite*
- *Mod. 12 BrBoc- Denuncia Allevamento Infetto da brucellosi con richiesta applicazione Misure Sanitarie. R.P. V. 320/54, D.M. 453/92 e D.M. 651/94.*
- *Mod. 13 BrBoc - Ordinanza Sindacale*
- *Mod. 14 BrBoc - Trasmissione Resp/le Distrettuale di Sanità Pubblica , Epidemiologia e Med. Preventiva*
- *Mod. 15 BrBoc - Proposta emissione Ordinanza abbattimento capi infetti*
- *Mod. 16 BrBoc - Schema Ordinanza Dipartimentale abbattimento capi infetti*
- *Mod. 17 BrBoc - Focolaio Di Brucellosi - Conferma Disposizioni Sanitarie impartite e notifica esito Izs animali risultati positiv*
- *Mod. 18 BrBoc Richiesta Nulla Osta per la macellazione di capi infetti*
- *Mod. 19 BrBoc - Richiesta Sindaco di emissione Ordinanza per mancata cooperazione.*
- *Mod. 20 BrBoc - Ordinanza Sindacale per l'abbattimento coattivo capi infetti*
- *Mod. 21 BrBoc - Richiesta disinfezione/disinfestazione*
- *Mod. 22 BrBoc Sez A - Richiesta Stamping-Out al Direttore del Servizio S.A.*
- *Mod. 22 BrBoc Sez B - Richiesta Stamping-Out Allevatore*
- *Mod. 22 BrBoc Sez C - Comunicazione di avvio procedimento.*
- *Mod. 22 BrBoc Sez D - Focolaio di Brucellosi - Conferma disposizioni sanitarie impartite e notifica stamping out animali presenti focolaio*
- *Mod. 23 Broc - Proposta Revoca Provvedimenti Sanitari di Polizia Veterinaria*
- *Mod. 24 Broc - Ordinanza Sindacale di Revoca Provvedimenti Polizia Veterinaria*
- *Mod. 25 Broc - Revoca Provvedimenti Sanitari di Polizia Veterinaria*
- *Mod. 26 Broc - Comunicazione Acquisizione Qualifica Allevamento Indenne/Ufficialmente Indenne Da Brucellosi*
- *Mod. 8/33 - Richiesta Indennizzo*
- *Mod. 27 IND - Riepilogo animali abbattuti e somme da liquidare*
- *Mod. 28 BrBoc - Attestazione rispetto normativa sul risanamento con conseguente diritto a ricevere l'indennizzo abbattimento animali infetti*
- *Mod. 29 BrBoc - Trasmissione pratica abbattimento*
- *Mod. Vs - Verbale di Sopralluogo*

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. Agrigento	Procedura della Qualità Servizio di Sanità Animale	PRO SSA 01
	Procedura per l'espletamento dei piani di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini indenni / ufficialmente indenni dalla brucellosi	Data di emissione: 08/10/2009
	Pagina 26 di 26	Revisione : 0 1 del 14/09/2017

- *Allegato 1 - Elenco animali infetti autorizzati allo spostamento per la macellazione*
- *Mod.N - Attestazione Qualifica Sanitaria Allevamento Bovini Ufficialmente Indenne da Brucellosi*
- *Mod.P - Attestazione di singoli Bovini negativi alla Brucellosi in allevamenti Ufficialmente Indenne da Brucellosi*